

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI FROSINONE  
Sezione Civile

Il giudice designato, quale giudice di appello ex artt. 341 e 350 cpc, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio civile di II grado iscritto al RG 2960/25, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di ### di ### n. 647/2025, pubbl. il ###, a definizione del giudizio iscritto al R.G. n.1465/2024, con cui detto Giudice di ### ha rigettato l'opposizione proposta da ### confermando l'atto impugnato ossia il Verbale di contestazione n. V.###/2024 Pr. 2073/2024 redatto il ### e notificato il ###, elevato dalla ### del Comune di ### per la violazione dell'art. 142 commi 8 CDS, ciò, in quanto il giorno 10/03/2024 alle ore 22:51 in S.S. 214 ### altezza Km 17+800 direz. Ferentino il conducente dell'### MERCEDES-BENZ 204 K ### targa ### circolava alla velocità di Km/h 102,60, superando di Km/h 12,60 la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocità Km/h 90 (violazione rilevata tramite l'apparecchiatura fissa ###n ### matricola nr.2022.0058: dispositivo approvato con ### del Ministero delle ### e della mobilità sostenibile n.356 del 18/08/2021 e regolarmente tarato con certificato di taratura LAT nr. 101 ###\_2023\_### del 23/10/2023; per tale violazione veniva comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 249,04, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di nr. 3 punti dalla patente di guida), VERTENTE TRA ### (CF: ##), nato a ### il ###, e ivi residente ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### con domicilio eletto presso il Suo studio, sito in ### alla Via dei ### n. 4. APPELLANTE E ### (CF: ### - PI: ##), in persona del ### protempore, con sede in ### alla ### 2 (PEC ###, estratto dalla banca dati IPA poiché non censito sul registro

###), rappresentato e difeso in primo grado dal ### della ### del medesimo Ente, Dott. ### con domicilio eletto in ### presso la sede ### APPELLATO -contumace

CONCLUSIONI: -### ha concluso come da note scritte depositate in data ### (da intendersi ivi richiamate e trascritte) giusta il decreto in data ### ritualmente comunicato in pari data. -### di ### invece è rimasto contumace, nonostante rituale notifica in data 07 gennaio 2026.

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

### ha ritualmente impugnato la Sentenza di cui in oggetto, con la quale il Giudice di ### di ### ha rigettato l'opposizione proposta dal ricorrente (oggi

Pag. 2 a 5 appellante) avverso il Verbale di contestazione n. V.###/2024 Pr. 2073/2024 redatto il ### e notificato il ###, elevato dalla ### del ### di ### per la violazione dell'art. 142 commi 8 CDS.

Indi, ne deduceva la totale erroneità.

In estrema sintesi, la parte appellante evidenziava come il ### non avesse fornito la benché minima prova circa la ### dello strumento elettronico utilizzato per sanzionare la parte oggi appellante.

Si reiterava quindi il motivo della mancanza di (prova circa la) ### del sistema di rilevazione della velocità utilizzato altresì deducendo la mancanza di prova ### circa la regolare verifica di funzionalità dell'apparecchio.

Indi, si rilevava come il Giudice di primo grado avesse errato laddove aveva equiparato omologazione ed approvazione, ritenendo che: "la terminologia usata dal legislatore porta inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione."

All'uopo si evidenziava come la SC avesse, da tempo, chiarito: la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione, siccome aventi natura, caratteristiche e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo ### nel mentre l'approvazione

consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. ### consiste in una procedura che -pur essendo amministrativa, come l'approvazione ha anche natura necessariamente tecnica e tale connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento dell'infrazione, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art.142 C.D.S. (funzionalità che, peraltro, a fronte della contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore.

Da ultimo si rilevava come il c.d. "decreto autovelox" (pubblicato in G.U. n.159 dell'11/07/2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, 12/07/2026) ha confermato che la procedura di preventiva approvazione ministeriale dei dispositivi operanti il controllo circa il superamento dei limiti di velocità non è equipollente alla procedura di omologazione ministeriale, come sostenuto dal M.I.T. e dal ### di ### nel primo grado di giudizio (nonché dal Giudice nella sentenza impugnata recependo le tesi del ### resistente).

Nonostante rituale notifica, la ### restava contumace.

Sulle conclusioni rassegnate per iscritto dalla sola ### costituita, all'odierna udienza (cartolare, ex art. 127-ter cpc) del 16.07.2026, l'intestato Tribunale, ritenendo che non vi fosse neppure bisogno di acquisire il fascicolo d'ufficio di primo ### grado, avendo parte appellante prodotto copia dei relativi atti, ha deciso la causa nei termini che seguono (sull'ammissibilità della decisione cartolare, cfr.: Cass. ###/21, Cass. ###/22, ###/23, Cass. 13176-24, nonché Cass. SU n. 17603 del 2025; si veda altresì il d.lgs. n. 164/24, che, assai opportunamente, ha esplicitamente previsto la sostituzione con le note scritte anche dell'udienza pubblica di discussione, ex art. 128 cpc; dalla obbligatoria applicazione del cd. rito lavoro, consegue poi la impossibilità di assegnare ulteriori termini per il deposito delle memorie conclusionali: v.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8341 del 23/03/2023, nonché Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2408 del 25/01/2024; peraltro nella specie

non avrebbero avuto senso, stante la contumacia della parte appellata), ritenendo il Tribunale altresì ultroneo un eventuale rinvio, anche perché la ### è rimasta contumace e considerato che la causa è puramente documentale (né invero un tale rinvio è stato richiesto dall'appellante).

Pag. 3 a 5 Ebbene, tanto premesso in fatto, ritiene questo giudicante che l'appello sia fondato e che meriti, pertanto, di trovare accoglimento. 1. Innanzitutto, va però dichiarata la contumacia del ### ivi appellato, non essendosi costituito nonostante regolare notifica in data ###. 2. Nel merito, va subito osservato che, ogni volta che l'opponente contesti l'affidabilità dell'autovelox (recte nella specie si tratta come detto del sistema di rilevazione della velocità ### n ### matricola nr.2022.0058) il giudice deve procedere ad accertare che la P.A. abbia realmente effettuato le verifiche di funzionalità e taratura (cfr. la Sentenza della Corte Cost. del 18/06/2015 n. 113, pubblicata il ###).

Difatti, dalla cornice normativa nazionale e comunitaria, può desumersi l'obbligo, posto a carico della P.A., di effettuare la revisione nonché la taratura periodica di tutti gli strumenti di misurazione: nozione, questa, da ritenersi comprensiva di tutte le apparecchiature di rilevazione elettronica della velocità: l'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "###

Tutor". In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'### fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023 (e si veda tra le altre anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. ### del 30/10/2023).

Nel caso di specie, da subito, l'appellante ha espressamente contestato l'affidabilità dello strumento e, quindi, secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati sul tema, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare la sussistenza delle certificazioni inerenti le verifiche di funzionalità e taratura nonché l'"omologazione", non reputandosi indi sufficiente la mera annotazione contenuta nel verbale di accertamento (che oltretutto non fa alcun riferimento alla ### da ultimo si veda altresì Cass. Sez. 2, Ordinanza 13996 del 26/05/2025, Rv. 674734 - 01, secondo cui, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è altresì illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio approvato ma non debitamente omologato, come nella specie, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse).

La prova dell'effettuazione (di dette verifiche, e, in particolare) oltre che della taratura della ### in caso di contestazione, come nella specie, infatti, deve essere fornita dall'### mediante la produzione delle relative certificazioni in giudizio ( Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020, nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023, Cass. Sez. 2, Ordinanza 14597 del 26/05/2021, Cass. 11776/20, Cass. ###/18, Cass. 9645/16) e, quindi, solo ove tale prova sia stata acquisita, l'opponente, per ottenere l'annullamento della sanzione, sarà

Pag. 4 a 5 tenuto a dimostrare che l'apparecchiatura era comunque malfunzionante (cfr. 5527/2018); il certificato di taratura peraltro deve essere rilasciato da un soggetto "accreditato" in base alle prescrizioni contenute nel ### e ### del 13.06.2017, pena la inattendibilità del rilevamento effettuato con l'apparecchiatura utilizzata.

In conclusione, venendo al caso di specie, incombeva sull'Ente convenuto in giudizio, ovvero sulla ### l'onere di provare di aver regolarmente eseguito le operazioni di omologa, di taratura e verifica periodica, in particolare: 1) che la taratura fosse stata eseguita da un soggetto accreditato in base alle prescrizioni contenute nel ### e ### del 13.06.2017; 2) che essa fosse riportata nel verbale di contestazione dell'infrazione, oppure, come avvenuto nel caso di specie, stante la contestazione sollevata dall'automobilista contravvenzionato, provata in giudizio mediante esibizione, da parte dell'### convenuta, della relativa certificazione, rilasciata dal laboratorio autorizzato, che ne attesti l'avvenuta esecuzione; 3) che la omologa fosse parimenti provata in giudizio mediante esibizione, da parte dell'### convenuta, della relativa certificazione.

In definitiva, è da reputarsi che non vi sia la prova ex art. 2697 c.c. dei fatti costitutivi della legittimità della contestata violazione del CDS (da ultimo si veda in tale senso tra le tante Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12924/2025), con la conseguenza che i suddetti motivi di opposizione (e oggi di appello) si ritengono fondati e non possono che condurre alla riforma della sentenza gravata.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

Per tutte le ragioni innanzi illustrate, quindi, deve concludersi per la fondatezza del gravame proposto; ciò impone la riforma integrale della sentenza del Giudice di ### con il pieno accoglimento dell'opposizione spiegata in primo grado e il conseguente annullamento del Verbale di contravvenzione di cui in oggetto e delle correlate sanzioni pecuniarie ed accessorie. 3. Per concludere occorre esaminare il profilo inerente alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado e di quello odierno, evidenziando come costituisca principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui le parti soccombenti debbono rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali (cfr. artt. 91 e 92 cpc, nonché il d.PR n. 115\02, cd. Testo Unico in materia di spese di giustizia).

In proposito va, altresì, premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo



d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 23 agosto 2003, 12413; Cassazione civile, sez. I, 2 luglio 2003, n. 10405, etc.). ### di ### deve essere dunque condannato al pagamento delle spese di lite, stante la soccombenza (cfr. artt. 91 e 92 cpc, nonché il d.PR n. 115\02, cd. Testo Unico in materia di spese di giustizia).

Pag. 5 a 5 Quanto all'importo da liquidare, a seguito della emanazione del DM 147/22, esso va determinato (in relazione a entrambi i gradi di giudizio) con applicazione dei "parametri" ivi previsti (recte: dei parametri di cui al DM 55/14 come modificato da detto DM), avuto riguardo, in particolare, al(l'esiguo) valore della causa, pari a circa € 250,00, e dunque compreso, sulla base della domanda, nel I scaglione (e cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ordinanza n. 12517 del 21/05/2018).

Ebbene, tenuto conto di detti parametri, atteso che la (fase della) trattazione della causa è stata quanto mai semplice, così come le ### precedenti ### e come l'ulteriore e ultima fase (quella decisoria); atteso che per di più il ### è rimasto contumace; atteso che le questioni esaminate sono state davvero poche, per niente dibattute, e di nessuna complessità (e che le udienze parimenti sono state veramente poche): tanto precisato non possono che applicarsi i valori minimi, pur tenuto conto del grande impegno professionale e dell'incidenza ### degli atti sulla posizione processuale della parte assistita (e circa i poteri del giudice nella liquidazione delle spese, si vedano, tra le tante: Cass. 89/21, Cass. 19989/21, Cass. ###/17, Cass. 2386/17, Cass. 11601/18, Cass. 5798/19, Cass. 8399/19 nonché Cass. 20289/15 e da ultimo Cass. 2077 del 16 gennaio 2024).

Questo Tribunale, dunque, conclusivamente, in applicazione dei principi e delle norme sopra richiamate e indi in applicazione del

principio di soccombenza, ritiene di dovere liquidare per entrambi i gradi di giudizio i valori minimi in relazione allo scaglione suddetto, come sopra individuato e quindi: I) con riferimento al primo grado, un compenso di complessivi € 173,00 (oltre € 46,00 per esborsi, e oltre accessori di legge), con distrazione; II) con riferimento al secondo grado, un compenso di complessivi € 332,00 (oltre € 92,00 per esborsi e oltre accessori di legge), con distrazione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di ### Sezione Civile, in persona del giudice designato, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la Sentenza del Giudice di ### di ### in oggetto, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1. ACCOGLIE l'appello nel merito, come da motivazione, e, per l'effetto, in riforma della Sentenza del Giudice di ### di ### in oggetto, ### il VERBALE DI VIOLAZIONE del CDS di cui in oggetto, con le relative sanzioni amministrative come ivi comminate; 2. CONDANNA come da motivazione il ### alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese di lite del doppio grado, che si liquidano rispettivamente: -per il I grado in € 173,00 per onorari, oltre a € 46,00 per esborsi; -per il II grado in € 332,00 per onorari, oltre a € 92,00 per esborsi; -per entrambi i gradi oltre alle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori (IVA e ###, come per legge, e, per entrambi i gradi, con distrazione in favore dell'Avv. ### per dichiarato anticipo; 3. MANDA alla ### per gli incumbenti.